

VISTA: la legge 14.2.1987, n.41 - istitutiva della Scuola;
VISTO: lo Statuto della Scuola Superiore Sant'Anna, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.28 del 9.08.2004;
VISTA: la legge 27 dicembre 1997, n.449, ed in particolare l'art.51, comma 6 che prevede la possibilità per le Università di conferire Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
VISTO: il D.M. n.121 dell'11.2.1998 con il quale vengono stabiliti, tra l'altro, i criteri per il conferimento degli assegni di ricerca;
VISTA: la nota ministeriale n.523 del 12 marzo 1998, contenente note esplicative in merito agli Assegni di cui sopra;
VISTO: il Regolamento della Scuola per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D.D. 5911 del 23.10.1998 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO: il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO: il D.M. 26 febbraio 2004 con cui sono stati rideterminati gli importi dei sopracitati assegni, in una somma compresa tra un minimo di € 16.138 e un massimo di € 19.367 da intendersi al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione;
VISTA: la delibera del Senato Accademico del 18 maggio 2010 con la quale sono state autorizzate le attivazioni di nuovi assegni di ricerca per l'anno 2010;
VISTA: la motivata richiesta del responsabile scientifico;
ACCERTATA: la copertura finanziaria;

DECRETA

Art. 1 - OGGETTO

La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa bandisce una selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca, ai sensi dell'art.51 comma 6 legge 449/1997, da svolgersi per la seguente attività di ricerca:

“Nuove metodologie per la valutazione delle prestazioni di sistemi di comunicazione ottici” nell'ambito del settore scientifico disciplinare ING-INF/03 Telecomunicazioni.

Art.2 - CARATTERISTICA DEGLI ASSEGNI DI RICERCA

L'assegno di ricerca ha durata annuale.

L'importo a.l. dell'assegno è fissato in €16.138,00(sedicimilacentotrentotto/00) comprensivo degli oneri a carico dell'assegnista. Tale importo si intende al netto degli oneri a carico della Scuola.

Secondo quanto disposto dall'art.51, comma 6, della Legge 449/97, agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale le disposizioni di cui all'art.4 della Legge 13/8/84, n.476, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia previdenziale quelle di cui all'art.2, commi 26 e seguenti, della legge 8/8/95, n.335 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali, dell'Unione Europea, Internazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari degli Assegni.

L'assegno di ricerca è incompatibile con altri assegni di ricerca e con rapporti di lavoro dipendente a tempo pieno, determinato o indeterminato, fatta salva la possibilità che il titolare venga collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno di ricerca:

Art. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono presentare domanda per il conferimento dell'assegno di cui sopra i Dottori di ricerca o coloro in possesso di diploma di laurea in Ingegneria Elettronica o Ingegneria delle Telecomunicazioni dell'ordinamento previgente a quello introdotto con D.M. n. 509/99 o laurea specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni (30/S) o Ingegneria Elettronica(32/S).

Possono altresì partecipare coloro in possesso di titolo di studio di pari livello e tipologia di quelli indicati al precedente comma, conseguito presso Università straniere.

Per chi non è in possesso del Dottorato di ricerca è necessario un curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.

Non è richiesta la cittadinanza italiana.

Sono esclusi i dipendenti di ruolo presso le Università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ENEA, e l'ASI.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 3 - DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato, indirizzata al Direttore della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna - Piazza Martiri della Libertà, n.33 - 56127 Pisa, dovrà pervenire perentoriamente entro il **giorno 13 luglio 2010**. A tal fine farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio protocollo accettante di questa Amministrazione (l'orario di apertura al pubblico è il seguente: dal lunedì al giovedì 10-12 e 15-16; venerdì: 10-12). Il ritardo nella presentazione della domanda, qualunque ne sia la causa, comporta la inammissibilità alla selezione.

Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando di concorso (allegato A), riportando tutte le indicazioni richieste.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- curriculum della propria attività scientifica (dottorato di ricerca e/o curriculum scientifico - professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca) datato e sottoscritto;
- elenco dei documenti e titoli scientifici allegati datato e sottoscritto;
- fotocopia di un documento di identità;
- fotocopia codice fiscale

I titoli di studio accademici e i titoli professionali possono essere autocertificati. Gli altri titoli di cui si chiede la valutazione, comprese le pubblicazioni, possono essere presentati in

originale o prodotti anche in copia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n.445 (moduli allegati B e C)

I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art.3 della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione alla selezione i benefici dell'art.20 della medesima legge, allegando in originale o in copia autenticata certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli o pubblicazioni presentati presso questa Amministrazione allegati ad altre domande di partecipazione a selezioni.

Art. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione è nominata con Decreto Direttoriale ed è composta dal responsabile scientifico della ricerca, che la presiede, e da due esperti della materia di cui uno anche con funzione verbalizzante.

Art. 5 – PROVE DI ESAME E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la formazione della graduatoria e la conseguente individuazione del candidato cui conferire l'assegno, la Commissione selezionatrice dispone complessivamente di 100 punti di cui 70/100 punti sono riservati ai titoli scientifico-professionali e 30/100 punti al colloquio.

Il colloquio sarà integrato da una prova di conoscenza della lingua inglese.

La Commissione, prima dell'esame delle domande, determina i criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali, avendo riguardo alla loro specifica rilevanza rispetto allo svolgimento dell'attività di ricerca da svolgere, e stabilisce, per ciascuna tipologia di titoli, il punteggio da attribuire.

Sempre preliminarmente, la Commissione determina i criteri di valutazione del colloquio.

L'eventuale esclusione dei candidati dal colloquio per insufficienza dei titoli posseduti, è adeguatamente motivata dalla Commissione giudicatrice nel verbale delle operazioni di selezione.

I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di riconoscimento.

In base alla somma dei punti assegnati ai titoli e al colloquio, la Commissione formula una graduatoria di merito dei candidati ritenuti idonei allo svolgimento della specifica attività di ricerca. Il punteggio minimo per il superamento della valutazione titoli è 30/70.

Nell'ipotesi che due o più candidati ottengano, a conclusione della selezione, pari punteggio, è preferito il più giovane di età.

La graduatoria può essere utilizzata secondo l'ordine in cui è formulata, in caso di rinuncia, o di mancata accettazione nei termini comunicati o di cessazione anticipata della collaborazione all'attività di ricerca.

Art. 6 - STIPULA CONTRATTO PER ATTRIBUZIONE ASSEGNI DI RICERCA

I candidati risultati vincitori, saranno invitati a presentarsi presso l'Area Personale, Organizzazione e Servizi – U.O. Personale Docente e di Ricerca della Scuola Superiore Sant'Anna

Pisa per stipulare un contratto che regoli la loro attività, conformemente a quanto previsto dal D.M. 11/2/98 citato nelle premesse.

Il contratto, sottoscritto dal Direttore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e dal titolare dell'Assegno di ricerca, dovrà contenere tra l'altro:

- la data di inizio e termine;
- il titolo dell'attività di ricerca e il settore scientifico disciplinare afferente.
- le modalità di svolgimento dell'attività;
- l'importo complessivo dell'assegno di ricerca e le modalità di erogazione del compenso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare il possesso da parte dei beneficiari degli assegni di ricerca dei requisiti prescritti, in caso di mancanza di tali requisiti il contratto sarà considerato nullo.

Il vincitore che senza giustificato motivo non si presenti per la sottoscrizione del contratto entro il termine stabilito e non inizi la propria attività di collaborazione come in esso stabilito, decade dal diritto di stipula del contratto medesimo; in tal caso verrà convocato il primo degli idonei.

Qualora il vincitore inizi la propria attività, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettivo inizio.

Il titolare di assegno dovrà presentare al responsabile scientifico, al termine del periodo del contratto, una relazione sull'attività di ricerca svolta.

La titolarità degli Assegni non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, i dati personali contenuti nelle domande di partecipazione alla selezione, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui all' art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Art. 8 - RINVIO CIRCA LE MODALITÀ D'ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE

Il responsabile del Coordinamento del Settore Personale e Organizzazione della Scuola Sant'Anna è il responsabile di ciò che è inerente al presente procedimento con esclusione di tutto ciò che è di competenza della commissione giudicatrice.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni previste dalla normativa vigente, citata nel preambolo della presente procedura selettiva, nonché le norme del codice civile.

Pisa, _____

IL DIRETTORE

Carrozza)

(Prof.ssa Maria Chiara